



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Presidente del Consorzio degli
enti locali della Valle d'Aosta

Réf. n° - Prot. n. 1291/EL-SG
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 13 febbraio 2024

Oggetto: Riscontro alla “richiesta di interpretazione giuridica dell’articolo 1, comma 536, della l. 213/2023”.

Si riscontra la Sua nota prot. n. 190 del 25 gennaio 2024 con la quale è stato richiesto se la disposizione sui permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali che siano amministratori in enti locali, come introdotta dall’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e a mente della quale: “*Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”, trovi applicazione diretta anche in Valle d’Aosta, avuto riguardo ai propri enti locali e ai propri amministratori.

A tale proposito, occorre anzitutto rammentare che, in materia di aspettative e permessi dei lavoratori dipendenti che siano amministratori di enti locali valdostani, l’articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23, rinvia espressamente e integralmente alla disciplina di cui alla parte I, titolo III, capo IV del d.lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che, all’articolo 80, riguardante gli oneri per i permessi retribuiti, dispone(va), più puntualmente, che soltanto quelli per i lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici siano posti a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo testo unico.

Secrétaire Général de la Région
Segretario Generale della Regione

11100 Aoste
1, Place Deffeyes
téléphone +39 0165273260

segretario_generale@pec.regione.vda.it
segretario_generale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Il comma 536 dell'articolo 1 della l. 213/2023, pur non recando una modifica esplicita testuale al citato articolo 80 del d.lgs. 267/2000, comporta il mutamento della disciplina ivi recata in materia di oneri per i permessi retribuiti, stabilendo, a far data dal 1° gennaio 2024, che gli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori che siano dipendenti di enti locali siano (ora) posti a carico dell'ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche - così come già previsto per il lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici - con le modalità di rimborso di cui al medesimo articolo 80 del d.lgs. 267/2000. La disciplina resta, invece, invariata, per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti di altre pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali, per i quali l'onere continua a restare a carico dell'ente datore di lavoro.

Ne consegue, a giudizio dell'Ufficio, che, per effetto del rinvio dinamico (vale a dire alla fonte) disposto dalla legge regionale alla disciplina delle aspettative e dei permessi per gli amministratori locali di cui alla normativa statale - nella quale, quindi, va ricercata la regolamentazione della singola fattispecie, avuto riguardo alle norme di volta in volta dettate dalla fonte cui è fatto rinvio - la nuova disciplina di cui all'articolo 1, comma 536, della l. 213/2023 trovi applicazione diretta anche agli enti locali valdostani e ai suoi amministratori.

Si chiede a codesto Consorzio di voler diffondere la presente nota a tutti gli enti locali della Regione e, per il loro tramite, ai rispettivi organi di revisione.

Nel restare a disposizione per ogni necessità di ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Tiziana VALLET
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania FANIZZI
documento firmato digitalmente